Decreto Ministeriale 30 aprile 2008

Regole tecniche disciplinanti l'accessibilità agli strumenti didattici e formativi a favore degli alunni disabili.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2008.

IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici» ed in particolare l'art. 5, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n.75, recante «Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n.4, per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici» ed in particolare l'art.2, comma 2, che prevede l'emanazione di un apposito decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell' istruzione, dell'università e della ricerca, per dettare le specifiche regole tecniche che disciplinano l'accessibilità, da parte degli utenti, agli strumenti didattici e formativi di cui all'art. 5, comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, con la quale è stato, tra l'altro, istituito il Ministero della pubblica istruzione (art. 1, comma 7);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006, con il quale e' stata conferita al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, tra l'altro, la delega inmateria di innovazione organizzativa, gestionale e tecnologica;

Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:

Sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) di cui al decreto legislativo 12 febbraio1993, n. 39 e successive modificazioni;

Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeoe del Consiglio, del 20 luglio 1998, CE attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Decreta:

Articolo 1 (Definizioni e ambito d'applicazione)

- 1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
- a) **accessibilità**: capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;
- b) **tecnologie assistive:** ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera b),della legge 9 gennaio 2004, n. 4, gli strumenti e le soluzioni tecniche che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere ai servizi erogati dai sistemi informatici;
- c) **strumenti didattici e formativi**: programmi informatici e documenti informato elettronico usati nei processi di istruzione e apprendimento. Sono tali, ad esempio, il software didattico e i documenti elettronici, ivi compresi i libri di testo, prodotti anche con programmi applicativi diversi dal software didattico, usati come strumenti di lavoro nell'attività scolastica o essi stessi oggetto di studio e addestramento;
- d) **software didattico**: programmi applicativi informatici finalizzati espressamente a supportare gli apprendimenti e deliberatamente realizzati con tale finalità. Sono tali, ad esempio, i programmi basati sull'alternanza spiegazione-verifica (tutoriali),e quelli basati sullo schema:domanda risposta verifica (eserciziari), gli ambienti aperti orientati alla costruzione autonoma del sapere (in cui si perseguono specifici obiettivi di apprendimento senza vincolare lo studente con esplicite richieste), i programmi per effettuare prove o valutazioni, gli ambienti di simulazione (riproduzioni simulate di fenomeni che consentono l'interattività da parte dello studente), i giochi educativi (con contenuti di apprendimento offerti in modalità gioco), i corsi interattivi di lingua straniera:

- e) **fruibilità**: ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75, la caratteristica dei servizi di rispondere a criteri di facilità esemplicità d'uso, di efficienza, di rispondenza alle esigenze dell' utente, di gradevolezza e di soddisfazione nell'uso del prodotto;
- f) **stili di paragrafo**: nome associato a un insieme di comandi utilizzati per la composizione grafica del testo secondo un preciso formato (formattazione) che specifica la funzione di una parte d testo nella struttura logica dell'intero documento:
- g) **tecnologie Web**: ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera oo), del decreto ministeriale 8 luglio 2005: «insieme degli standard definiti dall'Organizzazione internazionale per le standardizzazioni (ISO) e delle raccomandazioni del Consorzio World Wide Web (W3C Recommendation) finalizzato a veicolare informazioni o erogare servizi su reti che utilizzano il protocollo HTTP di trasferimento di un ipertesto (HyperTextTransfer Protocol), comunemente definite tecnologie Internet»;
- h) **interfaccia utente**: ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera v), deldecretoministeriale8 luglio 2005, programma informatico chegestisceil rapporto dell'utente da, e verso, un elaboratore in modointerattivo, realizzato attraverso una rappresentazione basata sumeta foregrafiche (interfaccia grafica), oppure attraverso comandiimpartiti in modo testuale (interfaccia testuale).

Articolo 2 (Requisiti tecnici)

- 1. Il presente decreto detta le regole tecniche che disciplinano l'accessibilità agli strumenti didattici e formativi di cui all'art.5 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, ai sensi dell'art. 2, comma 2,del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75.
- 2. Agli strumenti didattici e formativi veicolati attraverso tecnologie Web si applicano le norme definite nel decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005,in particolare negli allegati «A» e «B» al decreto stesso.
- 3. I documenti elettronici di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), ove si tratti dei libri di testo di cui all'art. 5, comma 2 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, sono forniti su supporto digitale contenente:
- a) la copia del libro di testo in formato elettronico;

- b) relativo programma di lettura, che rispetti i requisiti dell'allegato D del decreto ministeriale 8 luglio 2005 nell' ultima versione ufficiale disponibile al momento della fornitura e senza vincoli onerosi di licenza d'uso;
- c) le istruzioni d'uso indicanti, fra l'altro, l'organizzazione del contenuto del supporto digitale, le modalità di installazione e di utilizzo del materiale fornito.
- 4. La copia del testo di cui al precedente comma 3, punto a), è redatta seguendo le linee guida per l'accessibilità pubblicate e rese disponibili dal produttore del programma di lettura e rispettando le «Linee guida editoriali per i libri di testo», di cui all'allegato «A», che fa parte integrante del presente decreto.
- 5. Al software didattico si applicano i requisiti di accessibilità definiti nell'allegato «D» del citato decreto ministeriale 8 luglio 2005.
- 6. Per il software didattico espressamente e deliberatamente realizzato per agevolare e favorire i processi di apprendimento e integrazione dei soggetti disabili, i requisiti richiamati al precedente comma 5 sono applicati compatibilmente con le particolari finalità educative del software stesso.
- 7. Ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, il software didattico utilizzato da alunni disabili per valutazioni formali di profitto nella scuola secondaria di secondo grado consente tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove.
- 8. Il presente decreto ha efficacia a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009 ed è periodicamente aggiornato per il tempestivo recepimento delle normative internazionali dell'Unione europea in materia di accessibilita' e delle innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2008

Il MINISTRO PER LE RIFORME E L' INNOVAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - *Luigi Nicolais*

Il MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE - Giuseppe Fioroni

Il MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - Fabio Mussi